

Il divieto normativo contenuto nell'art. 10, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. si basa, attraverso il richiamo dell'art. 2359 c.c., su di una presunzione e non può escludersi che possano esistere altre ipotesi di collegamento o controllo societario atte ad alterare una gara di appalto, il che rende legittimo che l'amministrazione appaltante possa introdurre clausole di esclusione dalla gara in presenza di tali ulteriori ipotesi di fatto, con il limite della loro ragionevolezza e logicità rispetto alla tutela che intende perseguire e cioè la corretta individuazione del "giusto" contraente. Va ritenuta la riconducibilità delle offerte di due imprese allo stesso centro di interesse con conseguente alterazione della trasparenza della gara e della par condicio dei concorrenti in presenza dei seguenti elementi: invio del plico contenente l'offerta nello stesso giorno alla medesima ora, con uguali modalità e dallo stesso ufficio postale; polizza fideiussoria rilasciata dalla stessa compagnia e medesima agenzia con numero progressivo vicino e stessa data; risorse di gestione dell'impresa (telefoni e fax) dislocate all'indirizzo sede legale dell'altra ditta; collegamento tra i due concorrenti individuabile da intrecci parentali tra organi rappresentativi e titolari di partecipazioni tra le compagini societarie; affinità nella redazione degli atti di gara.